



COMUNE DI DORGALI

Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784-927216 - FAX 0784-94288

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/11/2017

Publicato all'Albo Pretorio on line dal 18.12.2017

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva (Dichiarazione; Comunicazione; Informazione; Resa del conto)

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

Art. 8 – Destinazione del gettito

Art. 9 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 10 – Sanzioni amministrative

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 – Rimborsi e compensazioni

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta. Pubblicità del Regolamento

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato Turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Dorgali.

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con L. n. 96 del 21 giugno 2017. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Dorgali, per le attività di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive sul territorio Comunale nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno
3. Sono considerate "strutture ricettive", ai sensi del presente regolamento, tutte le tipologie ricettive ricomprese nel Capo II (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive) della L. R. 16 del 28 luglio 2017:
 - a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
 - b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
 - c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.
4. Sono altresì considerate "strutture ricettive" tutte le tipologie ricettive ricomprese nella L.R. 11/2015 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998".
5. L'imposta è dovuta indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Art. 3 - Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Dorgali, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva, che provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di Dorgali, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali web che offrono servizi di locazione breve e/o locazione turistica, per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti
4. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari, tenuti al versamento o al riversamento del tributo a favore del Comune, rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione (art. 6 del presente regolamento). Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, ed è applicata da tutte le strutture ricettive.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Turismo, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Con la delibera di approvazione della misura dell'imposta, la Giunta Comunale potrà – altresì – articolare la stessa in maniera differenziata in base alla tipologia delle strutture ricettive. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, è data facoltà, per i privati che gestiscono fino ad un massimo di una unità abitativa, in immobili ad uso residenziale, per locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno, in maniera forfettaria per l'intera annualità. Con delibera della Giunta Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe, verrà determinato l'importo in misura fissa per ciascun posto letto..

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Dorgali;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario nonché, in caso di calamità naturali e/o altri grandi eventi individuati dall'Amministrazione, tutti i soggetti che prestano servizio di volontariato per la Protezione Civile e/o altre Associazioni;
 - g) coloro che prestano attività lavorativa presso una delle attività economiche del territorio, nonché gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che, per ragioni di servizio, alloggiano nel Comune di Dorgali, oltre all'eventuale nucleo familiare al seguito.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, che dovrà contenere le generalità del soggetto che ha diritto all'applicazione dell'esenzione, oltre agli estremi della documentazione che attesta la sussistenza di tale diritto. La documentazione relativa all'esenzione applicata dovrà essere conservata dal gestore della struttura per 5 anni.

Art. 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva (Dichiarazione; Comunicazione; Informazione; Resa del conto)

1. Alle scadenze programmate come al successivo comma 2, il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Dorgali il numero totale dei clienti soggiornanti censiti nel periodo di riferimento, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento; il relativo periodo di permanenza; l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le scadenze di cui al precedente comma 1 sono fissate al 16 di ogni mese successivo a quello di riferimento, fatta eccezione per la comunicazione da effettuarsi nel mese di agosto in riferimento al mese di luglio, la quale dovrà essere effettuata entro la data del 20 agosto.

3. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio protocollo e può essere trasmessa su supporto cartaceo tramite raccomandata A/R, consegnata a mani, o inviata a mezzo posta elettronica certificata, ovvero attraverso supporto digitale.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il formato standard dei cartelli informativi, sia in italiano sia nelle principali lingue straniere, sarà predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito web istituzionale. Rimane, invece, a carico del gestore della struttura la stampa e l'esposizione del cartello informativo in struttura.
5. I gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili e sono, pertanto, tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione, svolta secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento contabile degli Enti Locali.

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

1. I soggetti di cui all'articolo n. 3, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e, quindi, al successivo versamento al Comune di Dorgali ai sensi dell'art. 6.
3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare per 5 anni, idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune di Dorgali a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 6 comma 1[^].
5. Il versamento potrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente, così come pubblicizzate sul sito web istituzionale.
6. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a euro 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima – successiva – scadenza utile, al raggiungimento dell'importo minimo previsto. Rimane fermo – in ogni caso – l'obbligo di dichiarazione periodica, alle scadenze di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 8 – Destinazione del gettito

1. 1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Dorgali, per le seguenti finalità:
 - a. finanziamento, totale o parziale, di interventi e servizi comunque legati alla presenza turistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il gettito potrà essere utilizzato per: supporto e assistenza al traffico veicolare e pedonale; interventi di prevenzione, soccorso e sicurezza dei turisti; manutenzione, pulizia, sorveglianza e decoro di strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico;
 - b. interventi di manutenzione, fruizione, recupero, e/o valorizzazione di beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio;
 - c. progettazione e finanziamento di servizi pubblici locali legati al turismo come ad esempio punti di accoglienza ed informazione; sportelli di conciliazione per i visitatori; carta servizi turistici;
 - d. progettazione e realizzazione di interventi mirati allo sviluppo di itinerari tematici, circuiti di eccellenza e altre iniziative quali campagne promozionali volte alla promozione dell'offerta turistica del territorio e ad incentivare le presenze durante i periodi di bassa stagione; iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni;
 - e. ristrutturazione e adeguamento delle strutture comunali esistenti destinate alla fruizione

turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

f. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.

2. Annualmente, con delibera della Giunta Comunale, è approvata la Relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati dall'imposta. La relazione verrà predisposta sulla scorta delle opere e dei servizi resi disponibili agli utenti.
3. Il Comune di Dorgali deve pubblicare sulla home page del sito web istituzionale, nonché sul portale turistico, la Relazione di cui al precedente comma 2.

Art. 9 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
 - d) effettuare accertamenti e verifiche tramite confronto tra le dichiarazioni ricevute dai gestori delle strutture ricettive e i dati comunicati dall'Osservatorio turistico provinciale, oltre che dalle piattaforme *on-line* di prenotazione e promozione dei soggiorni.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161[^] e 162[^], della L. n. 296/2006.

Art. 10 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali in materia di sanzioni tributarie, oltre che ai sensi dei decreti legislativi 18 dicembre nn. 471, 472 e 473, nonché ai sensi di quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1[^], alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00.
5. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^], nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun

caso.

6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 3[^], 4[^] e 5[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente, salvo sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss. mm. ii., ovvero mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 12 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, tale eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata, previa istanza da presentare su apposito modulo almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, al fine della preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 10,00.

Art. 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta. Pubblicità del Regolamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Dorgali.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo; predispone e adotta i conseguenti atti.
3. Il presente Regolamento è pubblicato, per esteso, sul sito web istituzionale del Comune di Dorgali.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di Legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, nonché l'art. 1, commi 158 – 170 della L. n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.
2. Il regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e Finanza ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.